



Roma, 08 luglio 2004

Circ. n. 5346

Ai Sigg. Presidenti,
Amministratori Delegati e Direttori
delle Aziende, Società ed Enti associati
del settore funerario
Alla Commissione Servizi funerari

e, p.c.:

Servizio Funerario

- Al Consiglio Direttivo
- Alla Confservizi
- Alle Associazioni Regionali Cispel
- Alle Federazioni consorelle
- All'Anci
- Agli Assessorati alla Sanità delle
Regioni e
delle Province Autonome di Trento e
Bolzano

Loro Sedi

Oggetto: L.R. Toscana 31 maggio 2004, n. 29 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti"

Con la L.R. Toscana 31 maggio 2004, n. 29 (in BURT 7/6/2004, n. 21), in vigore dal 22 giugno 2004, si è disciplinato l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri in Toscana. Per il testo si rimanda in Allegato 1.

La legge è composta di 9 articoli che intervengono, anche innovativamente, in materia.

Con l'occasione si intende valutare tale norma regionale, integrandola con le previsioni della Legge 130/01, tenuto conto del recente pronunciamento del Consiglio di Stato (29/10/2003, n. 2957/03 di cui al D.P.R. 24/2/2004).

Si ritiene di analizzare la legge in parola, distinguendo due distinti livelli di valutazione:

- a) le parti in possibile conflitto con la legislazione costituzionale o con quella di principio (Legge 130/01);
- b) le parti che sono operative, distinguendo a sua volta tra quanto presenta elementi di problematicità applicativa e quanto invece risulta di immediata attuazione.



In estrema sintesi (si rimanda a precedenti circolari SEFIT per gli approfondimenti giuridici del caso) in Toscana continua ad essere autorizzata la cremazione dal Sindaco (dirigente comunale competente o suo delegato), non essendo ancora state trasferite le funzioni autorizzatorie la cremazione all'Ufficiale di stato civile.

La dispersione delle ceneri viene regolamentata per quanto concerne modalità e luoghi. Non per quanto attiene la autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, né per il dettaglio e per il sistema sanzionatorio, rimandati al Comune.

Per cui anche in questo caso si resta in attesa che lo Stato attui la legge 130/01 o almeno che il competente Ministero fornisca precise istruzioni comportamentali, come già richiesto da Federgasacqua SEFIT e da ANUSCA. Inoltre è necessario il regolamento comunale di cui all'articolo 5 della L.R. 29/04.

L'affidamento dell'urna si ritiene consentito previa regolamentazione comunale identificativa del soggetto abilitato al rilascio di detta autorizzazione.

Si rimanda all'Allegato 2 per l'analisi di dettaglio delle norme.

Come di consueto gli allegati potranno essere reperiti dagli associati sul sito della Federazione www.federgasacqua.it/sefit

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Mauro D'Ascenzi)

All.: sito web
DF/pm